



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 847411 fax 8874109

email protbelvedere@tiscali.it sito web www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

ORDINANZA N° 206

IL SINDACO

VISTO i disagi derivanti dalle deiezioni ad opera di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, aree e giardini pubblici, nonché dalla presenza di cani condotti senza guinzaglio;

CONSIDERATO che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro ed essere irrispettosi per le persone altrui, possono essere causa di potenziali pericoli di natura igienico-sanitaria e contro l'incolumità dei cittadini a seguito di eventuali aggressioni, con particolare riferimento alle fasce più esposte quali bambini, ipovedenti e anziani frequentatori delle aree pubbliche anzidette;

ATTESA la necessità della tutela dell'incolumità pubblica a causa del verificarsi di potenziali episodi di aggressione da parte di cani e di incidenti legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

RITENUTO necessario, fatte salve le norme regionali e nazionali che disciplinano la materia, richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta per la conduzione dei cani nei luoghi pubblici ed in quelli aperti al pubblico che garantiscano al tempo stesso la tutela dell'ambiente, la pulizia e l'igiene dei luoghi, l'incolumità delle persone, il benessere dei cani, il diritto dei proprietari di avere con sé il proprio animale e la pacifica convivenza tra cittadini;

PRESO ATTO della necessità di adottare un provvedimento che oltre a tutelare l'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, assicuri anche il decoro e l'igiene nel Comune di Belvedere M.mo;

CONSIDERATO che il proprietario/detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dallo stesso e che il cane deve essere affidato dal proprietario o detentore solo a persone in grado di gestirlo correttamente;

Visti:

La L. 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e ss.mm.;

l'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03.03.2009;

l'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministro della Salute del 06 agosto 2013 e successive proroghe e modificazioni concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 08 febbraio 1954 n. 320 e successive modificazioni;

IL Regolamento Comunale di Igiene n. 10 del 04/02/2008 (dal punto 1.12.1.1 al punto 1.12.1.16);

gli artt. 544-ter, 672, 727 del C.P.;

la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.200 n. 267 e ss.mm. che assegna al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti per la tutela dell'igiene e della sanità;

ORDINA

A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione:

- la raccolta immediata degli escrementi dell'animale;
- di essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali sacchetti e/o altre attrezzature all'uopo necessarie;
- l'utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1.50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
- di portare con sé una museruola rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone ed animali rispetto al contesto in cui vive;

la registrazione e l'identificazione all'anagrafe regionale degli animali d'affezione;
comunque il rispetto dei dettami dell'ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.2013 riportata in premessa.

SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle deiezioni canine.

Sono altresì esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio.

Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.

Nella fattispecie si rammentano i seguenti articoli:

custodia e mal governo dei cani (art. 672 c.p.);

affidamento del cane a persone in grado di gestirlo correttamente (art. 672 c.p.);

addestramento dei cani che ne esalti l'aggressività (art. 544-ter c.p.);

sottoposizione di cani a doping (art. 544-ter c.p.);

sottoposizione dei cani ad interventi chirurgici destinati a modificarne la morfologia in violazione alle vigenti norme (art. 544-ter c.p.);

DISPONE

Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Servizio di Polizia Locale (e comunque a tutte le Forze di Polizia qualora vengano riscontrate violazioni di carattere penale).

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio in line di questo Comune e che il provvedimento sia immediatamente esecutivo, data ampia pubblicità con affissione nei luoghi pubblici maggiormente frequentati e che la stessa sia trasmessa:

al Comando della Polizia Locale;

al Comando della Stazione dei Carabinieri di Belvedere M.mo;

all'A.S.P. Dipartimento veterinario territorialmente competente;

Che con il presente atto si intende revocata ogni altra disposizione, emessa in materia, in contrasto con la presente Ordinanza.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune.

Dispone altresì, che la presente sia resa pubblica on – line sul sito di questo Comune e data ampia pubblicità con affissione nei luoghi pubblici maggiormente frequentati.

Dalla Residenza Municipale, li 15/06/2020.



IL SINDACO
(Dott. Vincenzo CASCINI)